

# Ufficio del veterinario cantonale

[www.ti.ch/vet](http://www.ti.ch/vet)

## Comunicazione del 9 ottobre 2023

*ovicapri rinselvatichiti o incustoditi*

### Presenza di ovicapri rinselvatichiti e/o incustoditi nel periodo invernale

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), sentito l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), affronta nuovamente la problematica, che si protrae ormai da lungo tempo, relativa alla presenza di singoli esemplari o gruppi di ovicapri rinselvatichiti o lasciati incustoditi durante il periodo invernale.

Questo comportamento da parte di alcuni proprietari di animali e di responsabili d'alpeggio è chiaramente in contrasto con la legislazione in materia di protezione degli animali (LPAn e OPAn), di epizoozie (LFE e OFE), e di caccia e protezione dei mammiferi e uccelli acquatici (LCP e OCP).

Oltre a non rispettare il benessere animale e la legislazione vigente, questo modo di agire contribuisce notevolmente all'ibridazione della popolazione di stambecchi (*Capra ibex*) presente sul nostro territorio con conseguente impoverimento della genetica della fauna locale di questa specie protetta.

Le disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario, valide per l'anno 2023, regolano esaustivamente gli obblighi ai quali sono tenuti i responsabili dell'alpeggio e dei pascoli comunitari, nonché i detentori degli animali. Queste disposizioni d'alpeggio prevedono che alla fine dell'estivazione tutti gli animali siano scaricati dagli alpeggi e dai pascoli comunitari.

La sorveglianza degli animali alpeggiati, in special modo per gli ovini e i caprini, deve essere regolare (almeno una volta la settimana). Ciò ha lo scopo di evitare l'inselvaticimento degli animali in autunno e l'impossibilità di una loro riconduzione nell'azienda di provenienza e nei relativi pascoli aziendali. Inoltre nelle zone in cui è probabile la comparsa di grandi predatori, la frequenza dei controlli deve essere aumentata e adeguata di conseguenza.

Al di fuori del periodo dell'alpeggio, tutti gli animali devono avere libero accesso a un riparo e ricevere cure e alimentazione adeguate. Al detentore è fatto obbligo di controllare gli animali almeno una volta al giorno e nel periodo delle nascite almeno due volte al giorno (artt. 1-6 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali e artt. 7 e 7a dell'Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)

Questo obbligo è valido anche durante il vago pascolo, nelle zone e nei periodi in cui è permesso. Per vago pascolo si intende l'utilizzo di terreni di altrui proprietà durante periodi dell'anno definiti, una volta effettuati gli ultimi raccolti.

A tal proposito osserviamo inoltre che, anche se non di competenza del nostro ufficio, nel periodo invernale è vietato il pascolo nel bosco in base al Regolamento della Legge cantonale sulle foreste.

Anche l'Ordinanza federale sulle epizootie disciplina gli obblighi ai quali sono tenuti i proprietari e i detentori di animali. In particolare, l'articolo 59 recita: "I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani. Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico,....".

Oltre agli aspetti legati alle cure e alla sorveglianza degli animali, questo articolo riguarda anche la prevenzione e la lotta alle malattie, quali ad esempio l'afte epizootica, la malattia della lingua blu, la CAE, la cheratocongiuntivite ovina. Malattie, queste, che in parte possono avere conseguenze molto gravi per l'economia del nostro territorio ed essere facilmente trasmesse alla fauna selvatica indigena.

Al fine di garantire la tracciabilità degli animali e una maggior sicurezza delle derrate alimentari di origine animale, dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l'obbligo dell'identificazione univoca degli ovicapri con doppia marca auricolare, e la loro registrazione nella banca dati sul traffico degli animali (BDTA). Anche il periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2022 per identificare con doppia marca auricolare gli ovini nati prima del 1 gennaio 2020 è ormai trascorso.

Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra e nel rispetto della legislazione vigente, con l'inizio del periodo di foraggiamento invernale, che inizia il **1° novembre** di ogni anno, tutti gli animali ancora vaganti dovranno essere recuperati e stabulati nelle aziende di appartenenza. Logicamente se le condizioni meteorologiche lo richiederanno gli animali dovranno essere recuperati e stabulati anche prima di questo termine.

Ciò significa che un'eventuale presenza di animali inselvaticiti o lasciati incustoditi al di fuori dei pascoli aziendali nel periodo invernale non sarà più tollerata.

L'UVC informa che, al fine di verificare la conformità e il rispetto delle prescrizioni legali vigenti, procederà anche quest'anno e a partire dal 1 novembre 2023 a dei controlli nelle aziende detentrici di ovicapri.

Chiediamo pertanto, in base all'articolo 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, di segnalare tempestivamente al nostro ufficio (dal 1 novembre), l'eventuale presenza di animali inselvaticiti o di animali non custoditi nel periodo invernale nel comprensorio del vostro comune procedendo come segue:

#### **A) Animali senza marca auricolare o impossibilità di risalire al detentore**

- avviso da esporre all'albo comunale;
- segnalare la problematica all'UVC indicando specie, numero indicativo di animali, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e misure già intraprese dal Comune;

- informare l'UVC sull'esito dell'avviso;
- l'Autorità cantonale procederà ad attuare interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione alla legislazione e al regolamento sulla caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizootie (abbattimento degli animali);

#### **B) Animali identificati o animali senza marca di cui si conosce il detentore**

- segnalare la problematica all'UVC indicando il detentore degli animali, specie, numero indicativo, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e le misure intraprese dal Comune;
- L'Autorità cantonale valuterà l'attuazione di interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione della legislazione e del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizootie. (Recupero degli animali e stabulazione in azienda da parte del proprietario o da persona da lui incaricata entro 7 giorni, recupero/riconsegna o abbattimento da parte dell'Autorità cantonale);
- le spese derivanti saranno poste a carico del proprietario, e se del caso, verrà avviata una procedura contravvenzionale nei suoi confronti, e/o in aggiunta una denuncia formale per abbandono di animali.

Alleghiamo in conclusione il link alla pagina ufficiale della Repubblica e del Canton Ticino con la risposta del 6 settembre 2023 del Consiglio di Stato all'interrogazione n° 29.22 – Presenza di pecore e capre rinselvatichite e/o incustodite ad inverno inoltrato sui monti: non va bene!

[\(Link\)](#)

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.

**Ufficio del veterinario cantonale**

Ufficio del veterinario cantonale

Via Dogana 16

6500 Bellinzona

tel. +41 91 814 41 00

fax +41 91 814 44 44

[dss-uvc@ti.ch](mailto:dss-uvc@ti.ch)

